

**Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia**



Deliberazione *1241*

del **16 MAR. 2001**

Fo 5724

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Casula Basilio

Il Direttore Generale

- acquisita** la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- atteso** che l'Amministrazione Comunale di Villamassargia ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n°48/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig.Casula Basilio, codice fiscale CSL BSL 37E17 D287V, codice azienda IT094CA109
- considerato** che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n° 1039/2001 per complessive lire 1.201.200 pari al 60% dell'importo dovuto a favore del Sig.Casula Basilio, codice fiscale CSL BSL 37E17 D287V, codice azienda IT094CA109, in quanto coerente con le normative vigenti
- recepito** il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario

DELIBERA

- **Acquisire** agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°48/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°1039/2001
- **Confermare** la liquidazione di lire 1.201.200 pari al 60% dell'importo dovuto .a favore dell'Allevatore Sig.Casula Basilio codice fiscale CSL BSL 37E17 D287V, codice azienda IT094CA109
- **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile
- **Determinare** che l'importo di lire liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "**Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/capri colpite da febbre catarrale**".

DIRAMM 

DIRSAN 

ISP

ADD G.P.



**Il Direttore Generale
Simeone**


Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia

Si attesta che la deliberazione n° 1241 /2001 risulta affissa all'albo
legale aziendale, per dieci giorni, a decorrere

dal 19 MAR. 2001

al 28 MAR. 2001

Il Responsabile del procedimento
Carta



Il Responsabile Affari Generali



**COMUNE DI VILLAMASSARGIA
PROVINCIA DI CAGLIARI**

PROTOCOLLO N° 1038 DEL 1-2-2001

IL SINDACO

VISTO il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934

VISTA la legge 23 Dicembre 1978 n°833;

VISTA la legge 23 Gennaio 1968 n°34;

VISTA la legge 02 Giugno 1988 n°218;

VISTO il decreto del Ministero della Sanità 20 Luglio 1989 n°298;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 Agosto 1996 n°587;

VISTA la nota ARIS prot. n°27791 del 30 Agosto 1996 2000;

VISTA la propria ORDINANZA SINDACALE N° 48/00 DEL 16/11/2000

Con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini e dei caprini colpiti da febbre catarrale degli ovini;

VISTA la relazione di stima analitica del servizio veterinario dell'azienda U.S.L.N°7 di Carbonia sui capi ovini caprini abbattuti e distrutti in applicazione dell'ordinanza Sindacale di cui sopra, di proprietà del SIGNOR:

SIG. CASULA BASILIO

Nato a **DESULO**

il **17/05/1937** residente in **IGLESIAS**

Via/localita' **LOCALITA' CIXERRI**

n°

C.F. CSLBSL37E17287V

VISTO il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati dalla ISMEA nella settimana o periodo dal 06/11/2000 al 19/11/2000 -, che fa parte integrante del presente atto;

DETERMINA

IN LIRE 2.002.000 (DUEMILIONIDUEMILALIRE)

**L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL SIG.
SIG. CASULA BASILIO**

Nato a **DESULO**


il **17/05/1937** residente in **IGLESIAS**

Via/localita' **LOCALITA' CIXERRI**

n°

C.F. CSLBSL37E17287V

VILLAMASSARGIA LI' 01 FEB. 2001



COMUNE DI VILLAMASSARGIA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Ufficio di Polizia Municipale

Prot.N°9918/16/11/2000

ORDINANZA N°48/00

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.7 DI CARBONIA N°4534 del 16/11/2000 che segnala la presenza di sintomatologia clinica riferibile alla febbre catarrale degli ovini e caprini (blue tongue), in seguito agli accertamenti sanitari eseguiti dal personale veterinario operante in questo servizio, e/o esito positivo agli esami sierologici relativi alla stessa malattia, nell'allevamento di proprietà dei sigg:

CASULA BASILIO NATO A DESULO IL 17/05/1937, RESIDENTE A IGLESIAS LOCALITA' CIXERRI, CODICE AZIENDALE -IT094CA109-TITOLARE DI AZIENDA IN LOCALITA' GENNAS E MORUS VILLAMASSARGIA.

Titolari di aziende site nel Comune di Villamassargia e/o presenti per pascolo in territorio di Villamassargia.

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 e successive modificazioni;

Visto la legge 23 gennaio 1968, n.34;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.231;

Vista la legge 2 giugno 1988, n.218;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n.298;

Vista la legge regionale 8 luglio 1985, n.15;

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508;

Vista la legge 9 marzo 1989, n.86;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n.146;

Visto il decreto n.502/92 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Vista l'ordinanza ministeriale del 10 aprile 1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a " misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";

Vista la nota del Ministero della Sanità emanata con nota N.600.6/24461/82N/4457 del 28 agosto 2000 con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della regione Sardegna.

Tenuto conto che l'applicazione dello stamping-out potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse.

CONSIDERATO che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio.

DICHIARA

ZONA INFETTA da febbre catarrale degli ovini e caprini (BLUE TONGUE) il territorio del Comune di Villamassargia sito in località: GENNAS E MORUS

VISTA

La nota del Servizio Sanitario Azienda U.S.L.N°7 di Carbonia del 25/10/2000 prot. 5846, con la quale comunica che e' stata attivata una nuova procedura per l'abbattimento e lo smaltimento degli ovini e dei caprini colpiti da febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue), in seguito a stipula di contratto con una associazione di imprese denominata A.T.I.. L'A.T.I. opererà sotto il diretto controllo del Servizio Veterinario presente nel territorio del Comune di Villamassargia, sia per l'abbattimento dei capi ovini infetti che per quelli deceduti. L'impresa inoltre effettuerà il trasporto delle carcasse dagli

allevamenti colpiti fino all'impianto di distruzione tramite automezzi idonei ed autorizzati, nel rispetto della normativa di cui al D.L.vo 508 del 1992

CONSIDERATO

Che nel territorio del Comune di Villamassargia è presente il servizio veterinario a l'uopo incaricato, con disposizioni in merito agli abbattimenti e le direttive per lo smaltimento, impartite dall'azienda U.S.L.N°7 di CARBONIA, secondo le direttive sanitarie Regionali , e secondo tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di abbattimento e modalità di smaltimento delle carcasse degli ovini e dei caprini.

ORDINA

L'immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia clinica riconducibile alla febbre catarrale degli ovini (blue- tongue) nell'azienda appartenente all'allevamento del proprietario descritto in premessa .

Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento , secondo le disposizioni e regolamenti di Polizia Veterinaria, e tutte le norme e direttive vigenti in materia di abbattimento, smaltimento e trasporto di capi infetti da abbattere o/e abbattuti o deceduti, nel rispetto delle norme di polizia Veterinaria, che devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che viene notificata ai Signori :

CASULA BASILIO LOCALITA' CIXERRI IGLESIAS;



E' immediatamente in vigore.

Le infrazioni alla presente ordinanza , salvo maggiori pene previste dal Codice penale, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a lire 300.000 per ogni capo non abbattuto. Inoltre , i contravventori alle disposizioni del Regolamento di polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000.

ALBO PRETORIO SEDE
AL SIG. PREFETTO DI CAGLIARI
ALL'ASSESSORATO REGIONALE IGIENE E SANITA' SERVIZIO SANITARIO DI CAGLIARI
AL SIG.PRETORE DI IGLESIAS
AI SIGG.SINDACI DEI COMUNI DELL'AZIENDA U.S.L.N°7
AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA U.S.L.N°7-IGLESIAS
AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.S.L.N°7-CARBONIA
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI VILLAMASSARGIA
AI COMANDI STAZIONE CORPO FORESTALE DEI COMUNI DELL'AZIENDA U.S.L.N°7
AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SEDE
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SEDE

VILLAMASSARGIA 16/11/2000

IL SINDACO
(Walter Secci)



COMUNE DI VILLAMASSARGIA
PROVINCIA DI CAGLIARI

p.c. conforme all'originale.

Villamassargia, li 12 DIC. 2000

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

